

Allegato "B" al n. _____ di racc. _____

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 - DENOMINAZIONE

È costituito un consorzio di garanzia collettiva dei fidi (confidi) istituito ai sensi dell'articolo 13 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, come convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e successive modificazioni e integrazioni. La Società è iscritta nell'albo unico di cui all'articolo 112 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico Bancario - "T.U.B").

La Società è disciplinata dalle norme sui confidi e dalle disposizioni applicabili, in quanto compatibili, alle società cooperative per azioni.

La denominazione della Società è "**Consorzio Regionale Garanzia Fidi Società Cooperativa a r.l. Finanziaria Regionale della Cooperazione**", brevemente detto anche "**FINRECO**".

Art. 2 - SEDE

Il Consorzio ha sede nel comune di Udine.

Il Consiglio di amministrazione può istituire e sopprimere sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze.

Art. 3 - DURATA

La durata del Consorzio è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2070 (duemilasettanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 4 - SCOPO

Il Consorzio, senza fini di speculazione privata, si propone di far partecipare i propri soci ai benefici della mutualità e della cooperazione ed esercita la propria attività per concorrere allo sviluppo economico del Friuli-Venezia Giulia, nel quadro delle linee di politica economica della Regione autonoma.

Esso opera per contribuire allo sviluppo delle imprese associate fornendo ad esse l'apporto finanziario necessario mediante l'attività di garanzia collettiva dei fidi e i servizi ad essa connessi o strumentali nel rispetto delle riserve di attività previste dalla legge.

Art. 5 - OGGETTO

Il Consorzio, nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente, ha per oggetto quello di:

a) prestare, sulla base di apposite convenzioni, garanzie fideiussorie a Banche, Intermediari finanziari, Fondi mutualistici di cui all'art. 11 della legge n.59/1992, società finanziarie, società di leasing e di factoring al fine di mettere in grado i propri soci che ne facciano richiesta di accedere al credito ed alle operazioni aventi natura finanziaria;

b) promuovere, realizzare, partecipare ad iniziative che prevedano il ricorso a mezzi finanziari dell'Unione Europea o di altri enti pubblici per la realizzazione di progetti che abbiano una ricaduta diretta o indiretta a favore delle imprese cooperative e delle imprese agricole del Friuli-Venezia Giulia.

A tal fine il Consorzio potrà detenere le somme altrui necessarie per l'attuazione del mandato.

Per il perseguimento dell'attività indicata sub. a) il Consorzio provvede alla costituzione ed amministrazione di un apposito fondo di garanzia denominato "Fondo Rischi".

Per il perseguimento delle finalità indicate sub. b) e successive, il Consorzio potrà provvedere alla costituzione ed amministrazione di appositi e specifici fondi anche con l'intervento ed il concorso dello Stato, della Regione e di altri Enti Pubblici.

Il Consorzio è autorizzato, altresì, a compiere tutti gli atti ed a concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria che abbiano attinenza anche indiretta con gli scopi sociali e siano ritenute comunque utili alla realizzazione degli stessi.

Il Consorzio potrà, pertanto, fra l'altro e a puro titolo esemplificativo:

a) partecipare ad enti ed organismi a carattere regionale e nazionale aventi per scopo lo sviluppo delle cooperative;

b) assumere quote o interessenze o partecipazioni anche azionarie in società ed enti, costituiti o da costituirsi, nei limiti previsti dalla legge, partecipare come associante o come associato ad associazioni in partecipazione;

e) contrarre mutui e prestiti, concedere ipoteche, avalli o fidejussioni e garanzie in genere, acquisire, vendere, permutare, dare o prendere in affitto terreni, fabbricati, impianti, macchinari ed attrezzature in genere.

Resta tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico e fra i soci sotto ogni forma.

Art. 6 - REGOLAMENTI

Le modalità attuative per il raggiungimento degli scopi sociali possono essere fissate in appositi regolamenti predisposti dal Consiglio di Amministrazione che, una volta approvati dall'assemblea ordinaria, sono vincolanti per tutti i soci e per i terzi non soci, come definiti nel precedente articolo 5, beneficiari dei servizi del Consorzio.

Il Consiglio di amministrazione è autorizzato ad apportare ai Regolamenti approvati dall'assemblea ordinaria le modificazioni e/o integrazioni che si rendessero necessarie a seguito di emanazione di norme legislative e regolamentari comunitarie, statali e regionali.

Le predette modificazioni e/o integrazioni avranno efficacia immediata e saranno sottoposte alla ratifica della prossima assemblea.

TITOLO III

SOCI

Art. 7 - REQUISITI

Possono essere soci operatori del Consorzio:

Categoria A (cooperative): appartengono a questa categoria di soci:

A1) le società cooperative ed i loro consorzi iscritti nel Registro regionale delle cooperative ovvero nell'Albo delle società cooperative;

A2) le società di ogni tipo partecipate da cooperative socie di Finreco - a condizione che queste ultime dispongano della maggioranza dei voti esercitabili nelle assemblee ordinarie e straordinarie - iscritte nel competente registro delle imprese ed aventi esclusiva o prevalente organizzazione operativa nell'ambito del territorio del Friuli-Venezia Giulia;

Categoria B (altre imprese): appartengono a questa categoria di soci:

B1) le imprese, attive nel settore della produzione agricola primaria, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli, ivi comprese le imprese che trasformano prodotti agricoli anche in prodotti non agricoli e li commercializzano nonché ivi comprese le grandi imprese, come definite dalla disciplina comunitaria, purché non rappresentino più di un sesto della totalità delle imprese socie del Consorzio;

B2) i Consorzi di bonifica di cui alla legge regionale 29 ottobre 2002, n. 28 (Norme in materia di bonifica e di ordinamento dei Consorzi di bonifica);

B3) le piccole e medie imprese come definite dalla disciplina comunitaria, che siano socie di cooperative socie di Finreco, iscritte nel competente registro delle imprese ed aventi esclusiva o prevalente organizzazione operativa nell'ambito del territorio del Friuli-Venezia Giulia.

I Soci del Consorzio sono iscritti in due distinte sezioni del Libro dei Soci a seconda della categoria di appartenenza.

I Soci appartenenti alla categoria A, come sopra identificata, devono sempre costituire almeno 1/3 (un terzo) del numero complessivo dei soci operatori iscritti a libro dei soci.

In ogni caso l'ammissione di nuovi soci, di qualunque categoria, presuppone che gli stessi siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) diano garanzia di serietà e correttezza operativa;
- b) dimostrino di volersi effettivamente avvalere dei servizi della cooperativa;
- c) si obblighino ad accettare lo statuto e gli eventuali regolamenti interni;
- d) si impegnino a sottoscrivere e versare almeno sei azioni di capitale sociale del valore nominale di euro 50 (cinquanta) ciascuna;
- e) si impegnino a versare a titolo definitivo al "Fondo Ri-

schi" di cui al successivo art. 21 almeno la somma di euro 250 (duecentocinquanta) o la maggior somma eventualmente determinata dall'assemblea ordinaria.

Art. 8 - NUMERO

Il numero dei soci è illimitato e variabile.
Esso non può essere in nessun caso inferiore al minimo fissato dalla legge.

Deve sempre essere rispettato il limite previsto dal terzo comma dell'articolo precedente.

Art. 9 - DOMANDA DI AMMISSIONE

I soggetti di cui all'art. 7 che intendono aderire al Consorzio devono presentare domanda corredata dai seguenti documenti:

a) copia dello statuto sociale e dell'atto costitutivo;
b) per i soggetti di cui alla categoria A1) dell'art.7: certificato di iscrizione nel Registro regionale delle Cooperative di cui all'art. 3 della L.R. n.79/1982 e successive modificazioni ed integrazioni ovvero nell'Albo delle società cooperative o altra idonea documentazione attestante il possesso del predetto requisito;

c) per tutti gli altri soggetti: certificato di iscrizione nel competente Registro delle imprese;

d) estratto della delibera di adesione, dichiarato conforme e sottoscritto dal legale rappresentante, adottata dall'organo sociale competente per statuto, con indicazione del numero di azioni di capitale sottoscritto e dell'importo da versare al "Fondo Rischi";

e) dichiarazione di sottoporsi alla piena osservanza dello statuto del consorzio e degli eventuali regolamenti interni.

L'ammissione a socio è comunque finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico ed alla effettiva partecipazione del socio all'attività economica della cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità economica e finanziaria della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.

Art. 10 - DELIBERA DI AMMISSIONE

L'ammissione a socio è deliberata dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto dell'articolo 2528 del Codice Civile. Nella delibera di ammissione, il Consiglio di Amministrazione dovrà sempre rispettare il limite previsto nel terzo comma del precedente art. 7.

Nel caso in cui tale limite sia stato raggiunto, il Consiglio di Amministrazione non potrà deliberare nuove ammissioni di Soci appartenenti alla categoria B fintanto che la situazione di impedimento non venga superata.

Nel caso in cui il numero Soci appartenenti alla categoria A, per effetto di cessazioni della qualità di socio da qualsivoglia causa determinate, dovesse scendere al di sotto del li-

mite previsto dal comma precedente non potrà darsi luogo a nuove ammissioni di Soci appartenenti alla categoria B fintanto che la situazione di impedimento non venga superata.

I soci, oltre a beneficiare dei servizi offerti dal Consorzio come specificati nell'oggetto sociale di cui al precedente articolo 5 e dalle iniziative promosse dallo stesso, hanno diritto di partecipare alle deliberazioni dell'Assemblea e alle elezioni delle cariche sociali, nonché ogni altro diritto loro riconosciuto dalla legge e dal presente Statuto, purché non siano in mora con i versamenti dovuti e siano in regola con gli altri adempimenti nei confronti del Consorzio.

I soci sono inoltre obbligati ad adempiere, nei limiti di legge e dal presente Statuto, alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione o dell'Assemblea che li riguardino.

Art. 11 - SCIoglimento DEL RAPPORTO SOCIALE

La qualità di soci si perde per recesso, per esclusione, per morte della persona fisica e per scioglimento della persona giuridica socia.

Il socio può recedere dalla cooperativa, salvo quanto disposto dal successivo articolo 14 per il socio sovventore, nei casi previsti dalla legge e qualora:

- (a) abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- (b) trasferisca la propria sede legale o il proprio domicilio fiscale al di fuori del territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
- (c) in generale, non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- (d) sia in possesso di altri gravi comprovati motivi.

Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se ricorrono i motivi che, a norma di legge e del presente statuto, legittimino il recesso ed a provvedere in conseguenza nell'interesse della società.

Il recesso non può essere parziale.

La richiesta di recesso deve essere comunicata alla società a mezzo lettera raccomandata ovvero mediante posta elettronica certificata e gli amministratori devono esaminarla entro 60 (sessanta) giorni dalla sua ricezione comunicando al socio l'esito dell'esame.

Qualora non sussistano i presupposti per il suo accoglimento gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che, entro i 60 (sessanta) giorni successivi al suo ricevimento, potrà attivare le procedure arbitrali previste dal successivo articolo 40 del presente statuto.

Il recesso ha effetto dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda sia per quanto inerente il rapporto sociale che per quanto inerente i rapporti mutualistici tra socio e cooperativa.

ART. 12 - ESCLUSIONE, MORTE DELLA PERSONA FISICA E SCIoglimento DELLA PERSONA GIURIDICA SOCIA

L'esclusione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione a

carico dei soci che: -----

- a) perduti i requisiti per l'ammissione o comunque non più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, non abbiano prodotto la richiesta di recesso di cui all'articolo precedente;-----
- b) previa intimazione dell'organo amministrativo, non eseguano in tutto o in parte il versamento del capitale sociale sottoscritto nonché delle altre somme determinate nel precedente articolo 7;-----
- c) siano assoggettati ad una procedura concorsuale di tipo liquidatorio;-----
- d) si trovino in condizione di scioglimento per atto volontario o dell'autorità di vigilanza;-----
- e) siano gravemente inadempienti agli obblighi derivanti dalla legge, dal presente statuto, dai regolamenti interni, dal rapporto mutualistico, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;-----
- f) danneggino o tentino di danneggiare in qualunque modo, moralmente o materialmente, gli interessi e l'immagine della società;-----
- g) con dolo o colpa grave pongano in essere condotte tali da danneggiare la società rendendosi inadempienti a obbligazioni pecuniarie da quest'ultima garantite.-----

Oltre a quanto già previsto nei punti precedenti, il Consiglio di Amministrazione, a sua discrezione, preventivamente all'adozione della deliberazione di esclusione, potrà invitare il socio, a mezzo lettera raccomandata ovvero mediante posta elettronica certificata, a regolarizzare la sua situazione od a rimuovere le cause di inadempimento, fissando un termine per la regolarizzazione o per la rimozione delle cause di inadempimento. In tali casi, trascorso il termine fissato, il Consiglio di Amministrazione, riscontrata la permanenza dell'irregolarità o dell'inadempimento, potrà deliberare l'esclusione del socio.-----

L'esclusione ha effetto dall'annotazione del provvedimento nel libro dei soci, che sarà eseguita senza indugio dagli amministratori, che dovranno altresì tempestivamente comunicare al socio il provvedimento di esclusione a mezzo lettera raccomandata ovvero mediante posta elettronica certificata.-----

Lo scioglimento del rapporto sociale per esclusione determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti con effetto dall'annotazione di cui sopra.-----

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione innanzi al Collegio Arbitrale di cui al successivo articolo 40 entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione.-----

Nel caso di decesso di un socio persona fisica, la società continuerà con gli eredi o i legatari della di lui partecipazione, purché gli stessi possiedano i requisiti per l'ammissione.-----

Gli eredi o i legatari, entro un anno dalla data del decesso, dovranno indicare quello di loro che assumerà la qualità di socio o li rappresenterà di fronte alla società. In difetto di tale designazione si applica l'articolo 2347, secondo e terzo comma, del codice civile.

Nel caso di scioglimento del socio persona giuridica o comunque diverso da persona fisica, i liquidatori hanno diritto di chiedere e di ottenere dalla cooperativa la restituzione delle azioni sottoscritte e liberate con le modalità e nella misura stabilite dal successivo articolo 13.

Art. 13 - LIQUIDAZIONE DELLE AZIONI

Gli associati receduti per i motivi ammessi o esclusi, nonché i liquidatori delle persone giuridiche socie, hanno solo il diritto al rimborso delle azioni versate, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio sociale alla cui chiusura il recesso o l'esclusione diventano rispettivamente operanti, ma in misura mai superiore al valore nominale eventualmente rivalutato.

Art. 14 - SOCI SOVVENTORI

Ai sensi dell'art. 4 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59, possono acquisire la qualifica di soci sovventori persone giuridiche, enti pubblici, società per azioni ed associazioni costituite ai sensi dell'articolo 11 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59, che intendono apportare risorse finanziarie al fine di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

I conferimenti dei sovventori devono essere effettuati in denaro e costituiscono il fondo per il potenziamento aziendale di cui al precedente art. 5.

Essi sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di euro 500,00 (cinquecento) ciascuna.

Art. 15 - DISCIPLINA DEL RAPPORTO SOCIALE

L'emissione delle azioni di cui al precedente articolo è attribuita all'assemblea ordinaria, la quale, conseguentemente, approva il regolamento che disciplina l'ammissione dei soci sovventori.

Detto regolamento dovrà, tra l'altro, stabilire:

a) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni dei soci sovventori, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere superiore a quello previsto dal comma 6 dell'articolo 4 della legge n.59/1992;

b) le modalità di attribuzione del diritto di voto e di eleggibilità nel Consiglio di Amministrazione, entro i limiti stabiliti dall'art. 4 della legge n.59/1992, e le eventuali modalità di riduzione proporzionale dei voti attribuiti, nel caso in cui detti limiti vengano ad essere superati per qualsiasi motivo;

c) le modalità di cessione delle azioni dei soci sovventori, con eventuale inclusione della clausola di gradimento, nel rispetto della normativa di cui all'art. 2355-bis, 1° comma,

del Codice Civile;

d) l'eventuale durata minima del conferimento e le modalità con cui il socio sovventore può esercitare la facoltà di recesso.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera a), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante conferimenti dei soci sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari.

Il Regolamento stabilisce, altresì, i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini dell'emissione dei titoli ed i poteri del Consiglio di Amministrazione per l'attuazione delle norme regolamentari deliberate dall'assemblea, ivi compresa la delibera di ammissione dei soci sovventori.

Ai soci sovventori il diritto di recesso spetta nelle ipotesi e con le forme contemplate dall'art. 2437 del Codice Civile ed, inoltre, qualora l'assemblea di FINRECO non deliberi, in capienza di bilancio, alcuna remunerazione del capitale apportato dai soci sovventori stessi.

In questo caso, come nel caso di scioglimento della Società, il rimborso potrà avvenire esclusivamente al valore nominale e dopo aver detratto le eventuali perdite gravanti sull'apporto.

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente statuto, ai sovventori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci ordinari, in quanto compatibili e nei limiti di legge.

TITOLO IV

PATRIMONIO SOCIALE - BILANCIO

Art. 16 - PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio sociale è costituito:

- 1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:
 - 1a) dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da un numero illimitato di azioni, ciascuna del valore nominale di euro 50,00 (cinquanta). Ciascun socio potrà sottoscrivere più azioni fino al raggiungimento dell'importo massimo stabilito dalla legge;
 - 1b) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, rappresentati da azioni nominative ciascuna del valore di euro 500,00 (cinquecento);
- 2) dalla riserva legale;
- 3) da eventuali riserve straordinarie;
- 4) dal "Fondo Rischi" di cui al successivo art. 21 e da eventuali altri fondi specifici per apporti ed interventi finanziari;

5) da donazioni, lasciti ed elargizioni di associazioni, enti e privati.

Il patrimonio sociale deve essere utilizzato unicamente per il conseguimento degli scopi sociali.

Le riserve ed i fondi sono indivisibili e non possono essere ripartiti tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento.

Art. 17 - CESSIONE DELLE AZIONI

Le azioni non possono essere cedute con effetto verso la società neppure ad altri soci senza il consenso del Consiglio di Amministrazione.

Le azioni dei soci sovventori possono essere cedute con le modalità fissate all'atto dell'emissione.

Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincolo di qualsiasi natura a favore di terzi.

Per quanto non previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2530 del codice civile.

Art. 18 - RESPONSABILITÀ

La responsabilità di ciascun socio è limitata all'importo delle azioni sottoscritte.

Art. 19 - DECORRENZA DELL'ESERCIZIO

Gli esercizi sociali decorrono dal 1° (primo) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ciascun esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede a redigere del bilancio nei termini e secondo i criteri di legge e di statuto.

Art. 20 - BILANCIO

Il bilancio deve essere comunicato dagli amministratori al Collegio Sindacale, con la relazione e i documenti giustificativi, almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'assemblea che deve discuterlo.

Il bilancio deve restare depositato in copia, insieme con le relazioni degli amministratori e dei sindaci, nella sede della società durante i quindici giorni che precedono l'assemblea o finché sia approvato, affinché i soci possano prenderne visione.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dei residui attivi annuali.

Qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, deve essere a questo destinato almeno il trenta per cento degli utili netti annuali.

Una quota degli utili netti annuali deve, altresì, essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge.

La residua quota di utili può essere destinata, salvo quanto previsto dall'art. 15 per i soci sovventori, alla remunerazione del capitale sociale con i limiti di cui all'art. 2514, primo comma, lettera a), del Codice Civile, ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, con i li-

miti di cui all'art.7 della legge n.59/1992, ovvero alla riserva legale e/o ad altre riserve straordinarie.

La cooperativa non può remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi.

Art. 21 - FONDO RISCHI

Il Consorzio procede alla costituzione ed amministrazione di un "Fondo Rischi".

I soci sono tenuti a versare, all'atto dell'ammissione, una somma da destinare a detto fondo, senza titolo di rimborso, nell'ammontare fissato dall'assemblea ordinaria ed a integrarla in seguito alle deliberazioni di aumento.

I terzi non soci come definiti nell'ultimo comma del precedente articolo 5, beneficiari dei servizi sono tenuti a versare, all'atto della concessione del servizio, una somma da destinare a detto fondo, senza titolo di rimborso, nell'ammontare fissato dall'assemblea ordinaria ed a integrarla in seguito alle deliberazioni di aumento.

Il "Fondo Rischi" può essere integrato da contributi erogati dalla Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia in base alle disposizioni legislative in essere o che saranno in seguito emanate.

In tale caso, il Consorzio assume nei confronti della stessa Regione gli obblighi previsti dalla L.R. 6 luglio 1970, n. 25 o eventualmente stabiliti dalle vigenti normative, in quanto compatibili con le leggi che disciplinano le società cooperative.

Il "Fondo Rischi" potrà essere integrato anche da eventuali contributi erogati dallo Stato o da altri Enti Pubblici in base a disposizioni legislative vigenti o di futura emanazione.

Il "Fondo Rischi" può essere utilizzato esclusivamente per le finalità di cui all'art. 5, primo comma, lettera a) e per la regolazione e sistemazione delle relative operazioni.

Qualora le norme che dispongono integrazioni del "Fondo Rischi" ovvero degli altri fondi specifici per apporti ed interventi finanziari da parte dello Stato, della Regione o di altri Enti Pubblici contengano limitazioni nell'individuazione dei requisiti oggettivi e soggettivi dei beneficiari, ne dovrà essere data evidenza contabile.

Gli interessi attivi maturati sulle somme depositate a qualsiasi titolo presso gli Istituti bancari nonché sui titoli di proprietà possono essere utilizzate dal Consorzio a copertura di spese e per il raggiungimento degli scopi sociali.

TITOLO V

ORGANI SOCIALI

Art. 22 - ORGANI SOCIALI

Gli organi sociali sono:

- a) l'Assemblea;

- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio Sindacale.

Art. 23 - ASSEMBLEE

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie e la loro convocazione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione. La convocazione può avvenire mediante avviso pubblicato almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'assemblea sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica o sul quotidiano Messaggero Veneto di Udine o mediante avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea.

Il Consiglio di amministrazione può, a sua discrezione e in aggiunta a quanto stabilito nel comma precedente, usare qualunque altra modalità diretta a meglio diffondere tra i soci l'avviso di convocazione dell'assemblea.

L'avviso deve contenere l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione della località, che può essere diversa da quella della sede sociale purché nel territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, nonché l'indirizzo della sala designata per l'adunanza, la data e l'ora della prima e seconda convocazione.

La data della seconda convocazione deve essere fissata almeno ventiquattrore dopo quella fissata per la prima.

In mancanza di tali formalità, l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati per delega tutti gli associati aventi diritto al voto e sia presente la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo.

Tuttavia, in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato e dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

Le riunioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria possono essere svolte, ove consentito, anche esclusivamente con mezzi di telecomunicazione. La condizione essenziale per la validità di un'assemblea con mezzi di telecomunicazione è che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, di ricevere o trasmettere documenti e di partecipare alla votazione.

Art. 24 - ASSEMBLEA ORDINARIA

L'assemblea ordinaria:

- 1) approva il bilancio d'esercizio nonché la destinazione dell'utile o la copertura della perdita;
- 2) procede alla elezione delle cariche sociali, determinando il numero degli amministratori, nonché alla revoca degli amministratori;
- 3) determina la remunerazione, anche in forma di gettoni di

presenza, da corrispondere agli amministratori nonché il compenso annuale spettante ai membri del Collegio Sindacale;

4) delibera sulle responsabilità degli amministratori, dei sindaci e del direttore generale;

5) approva i regolamenti della società ivi compresi i regolamenti previsti dal punto n. 6 del primo comma dell'art. 2364 c.c.;

6) delibera su tutti gli oggetti attinenti alla gestione sociale o riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dagli amministratori;

7) delibera sull'emissione dei titoli dei soci sovventori stabilendone gli importi e le caratteristiche ai sensi del precedente art. 15;

8) conferisce l'incarico della revisione legale dei conti e determina il corrispettivo spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico.

Essa deve essere convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Quando particolari esigenze relativamente alla struttura ed all'oggetto della società lo richiedano, può essere convocata in un termine maggiore, non superiore in ogni caso a centotanta giorni, se ricorrono le condizioni ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2364 del Codice Civile.

Inoltre, essa può essere convocata quando il Consiglio di Amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale o da almeno un quinto dei soci.

In questo ultimo caso la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla richiesta.

Art. 25 - ASSEMBLEE STRAORDINARIE

L'assemblea è straordinaria quando si riunisce per deliberare sugli oggetti previsti dall'art. 2365 del Codice Civile.

Art. 25-bis - ASSEMBLEE SEPARATE

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'art. 2540 del codice civile, la cooperativa istituisce le assemblee separate.

Il consiglio di amministrazione convoca le assemblee separate nei modi e termini previsti per l'assemblea generale. Il termine di preavviso deve essere rispettato per la prima assemblea separata.

Allo scopo di facilitare la partecipazione dei soci e, conseguentemente, la convocazione e lo svolgimento delle assemblee separate, i soci della cooperativa sono raggruppati in Sezioni, in particolare avendo riguardo al territorio di ubicazione del socio ovvero, in subordine, in relazione alle categorie di socio e/o alle diverse attività mutualistiche poste in essere.

Ciascuna sezione non può essere formata con un numero inferiore a 50 (cinquanta) soci. Qualora il numero di soci di una sezione si riduca al di sotto della soglia sopra stabilita,

il consiglio di amministrazione provvede ad assegnare i soci alla sezione più vicina.

Tutte le norme previste per lo svolgimento dell'assemblea generale, ordinaria o straordinaria, si applicano alle assemblee separate.

Ogni assemblea separata delibera sulle materie che formano oggetto dell'assemblea generale e nomina i delegati all'assemblea generale, in conformità con i criteri stabiliti da apposito regolamento interno approvato dall'assemblea ordinaria. In ogni caso, nell'assemblea generale deve essere assicurata la proporzionale rappresentanza delle minoranze espresse dalle assemblee separate.

Tutti i delegati debbono essere soci.

Rimane fermo il diritto dei soci che abbiano partecipato all'assemblea separata di assistere, senza diritto di voto, all'assemblea generale.

Art. 26 - PARTECIPANTI ALL'ASSEMBLEA

L'assemblea è costituita da tutti i soci appartenenti alle categorie per come elencate al precedente art. 7.

Il socio diverso dalla persona fisica interviene all'assemblea tramite un proprio legale rappresentante ovvero un proprio amministratore, un proprio dipendente o un altro socio dallo stesso delegati.

Le imprese individuali dovranno essere rappresentate in assemblea dal titolare, che potrà altresì farsi rappresentare dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo grado che collaborano con l'impresa, a condizione che gli stessi siano muniti di delega scritta e sottoscritta dal titolare.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente in assemblea hanno facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio, appartenente alla medesima categoria di cooperatore o sovventore, che non sia amministratore, sindaco o dipendente della società, ovvero che rivesta tali qualifiche in società controllate, e che abbia diritto al voto.

Ciascun socio può rappresentare solamente altri 3 (tre) soci. Nelle assemblee hanno diritto di voto i soci che risultino iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e che siano in regola con i versamenti delle azioni sottoscritte e della somma da destinare al "Fondo Rischi".

Ciascun socio cooperatore diverso dalla persona giuridica, come individuata nel comma successivo, ha diritto ad un solo voto qualunque sia il numero delle azioni sottoscritte e versate.

Ciascun socio cooperatore persona giuridica - intendendosi per tali tutti i soggetti collettivi muniti di personalità giuridica ai sensi di legge - ha diritto ad un voto per ogni azione sottoscritta e versata fino ad un massimo di 5 (cinque) voti per ciascun socio.

Ai soci sovventori, con disposizione contenuta nell'apposito regolamento interno, potranno essere attribuiti un numero di voti maggiore di uno, fino ad un massimo di cinque per ciascun socio, in relazione ed in proporzione all'ammontare dei conferimenti effettuati.

Il socio che rivesta contemporaneamente la qualifica di socio cooperatore e sovventore esercita il proprio diritto di voto solamente in qualità di socio cooperatore.

I voti complessivamente attribuiti ai soci sovventori non possono in ogni caso superare la misura di un terzo dei voti complessivamente spettanti a tutti i soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea ed aventi diritto di voto.

Art. 27 - VALIDITÀ DELLE ASSEMBLEE

In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati soci portatori della metà più uno dei voti e delibera validamente a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

In seconda convocazione, invece, l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei voti portati dai soci intervenuti aventi diritto al voto e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei presenti su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Sia in prima che in seconda convocazione, per lo scioglimento e la messa in liquidazione della società nonché per il trasferimento della sede legale al di fuori del territorio di competenza della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e per l'incorporazione della società in altra società avente sede legale al di fuori del territorio di competenza della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, occorrerà la presenza di soci aventi diritto di voto portatori di almeno due terzi dei voti ed il voto favorevole dei tre quinti dei voti dei presenti.

Art. 28 - VOTAZIONI

Le deliberazioni della assemblea hanno luogo con voto palese: per alzata di mano, per appello nominale ovvero con altro sistema, adottato dai presenti a maggioranza, che comunque garantisca l'evidenza del voto espresso da ciascun socio.

Art. 29 - PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente o dalla persona designata dall'assemblea stessa.

L'assemblea nomina un Segretario e, se ritenuto opportuno, due scrutatori.

Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio.

Per le assemblee straordinarie il verbale deve essere redatto dal Notaio.

Art. 30 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 10 (dieci) mem-

bri dei quali 9 (nove) nominati dall'assemblea ed 1 (uno) designato dall'amministrazione regionale Friuli Venezia Giulia ai sensi del terzo comma dell'art. 2542 c.c..

Il Consiglio di Amministrazione deve essere composto, per almeno quattro quinti dei membri nominati dall'assemblea, da soci cooperatori persone fisiche oppure da persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Nel Consiglio di Amministrazione dovrà sempre essere presente almeno un rappresentante della categoria A ed almeno un rappresentante della categoria B dei soci cooperatori come individuate nel precedente articolo 7.

Gli amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori sono rieleggibili per un periodo non superiore al limite massimo stabilito dalla legge.

Gli Amministratori devono possedere, a pena di ineleggibilità o, nel caso che vengano meno successivamente, di decadenza, i requisiti per gli stessi espressamente previsti dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente e dal presente Statuto.

Per la nomina del Consiglio di Amministrazione potranno essere stabilite particolari modalità - ivi compresa la modalità del voto per lista chiusa - da adottarsi nell'ambito di uno specifico regolamento assembleare approvato ai sensi del punto 6) dell'articolo 2364 del codice civile. Dovranno sempre essere rispettate le prescrizioni del secondo e del terzo comma del presente articolo.

Nel caso in cui venisse adottata una modalità di voto per lista, il regolamento dovrà prevedere procedure di presentazione delle liste volte a tutelare l'accessibilità alle stesse di tutti i soci nonché la rappresentatività delle liste medesime in relazione alla compagine sociale.

Qualora, nel corso dell'esercizio, per dimissioni o altra causa, vengono a mancare uno o più Amministratori eletti dall'Assemblea, la sostituzione avverrà in conformità a quanto disposto dall'art. 2386, commi 1 e 2, cod. civ..

Art. 31 - COMPENSI AMMINISTRATORI

Ai membri del Consiglio di Amministrazione potrà essere attribuito un compenso, anche sotto forma di gettoni di presenza, da determinarsi con deliberazione assunta dall'assemblea ordinaria.

Spetta invece al Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, determinare, a norma del terzo comma dell'articolo 2389 del codice civile, il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano chiamati a svolgere specifici incarichi, con carattere continuativo, in favore della cooperativa. L'assemblea può anche determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli ammini-

stratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.——
Agli amministratori compete comunque il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle loro funzioni.———

Art. 32 - ELEZIONE DEL PRESIDENTE, DEL VICE-PRESIDENTE E DELEGA DI ATTRIBUZIONI———

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente.———

Il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto dell'art. 2381 e dell'art. 2544, 1° comma, del codice civile, può delegare, determinandole nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni ad uno o più degli amministratori oppure ad un Comitato Esecutivo composto, oltre che dal Presidente, da altri Consiglieri nel numero che verrà determinato all'atto della deliberazione.———

Art. 33 - CONVOCAZIONE———

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente ogni qualvolta vi sia materia da deliberare o quando ne sia fatta domanda scritta da un terzo dei consiglieri o dal Collegio Sindacale.———

Il Consiglio di Amministrazione dovrà comunque essere convocato almeno ogni tre mesi.———

Le riunioni del consiglio sono convocate presso la sede sociale, o altrove, purché nel territorio di competenza della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, con comunicazione scritta, mediante lettera, telegramma, telefax o posta elettronica da spedirsi a ciascun amministratore e ciascun sindaco effettivo al numero di telefax o all'indirizzo di posta elettronica da questi preventivamente comunicato alla FINRECO almeno tre giorni o, in caso di urgenza, almeno un giorno prima di quello in cui la riunione deve avere luogo.———

Anche in difetto delle forme e termini sopra indicati per la convocazione, il consiglio delibera validamente con la presenza di tutti gli amministratori e di tutti i sindaci effettivi in carica.———

Art. 34 - VALIDITÀ DELLE RIUNIONI———

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei consiglieri in carica.———

Spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione presiedere l'adunanza, coordinare i lavori e provvedere affinché adeguate informazioni vengano, ove occorra, tempestivamente fornite ai partecipanti.———

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione possono essere svolte, ove consentito, anche esclusivamente con mezzi di telecomunicazione. La condizione essenziale per la validità di un Consiglio di Amministrazione con mezzi di telecomunicazione è che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, di ricevere o trasmettere documenti e di partecipare alla vo-

tazione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti e le votazioni sono sempre palesi.

A parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Art. 35 - COMPITI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione ha i più ampi poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione, salvo quanto per legge e per statuto è espressamente riservato all'assemblea.

In modo particolare propone all'assemblea l'indirizzo generale della società e della sua attività, formula i regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, nomina e revoca il Presidente, il Vice Presidente, gli eventuali Amministratori Delegati o il Comitato Esecutivo, delibera sulla soppressione o l'istituzione di sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze, provvede alla formazione dei bilanci annuali, sia consuntivi che preventivi, provvede alla formulazione del programma di attività, relaziona, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e relativamente alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o alle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'art. 2545-octies del Codice Civile e sulle determinazioni assunte riguardo all'ammissione dei soci ai sensi dell'art. 2528 del Codice Civile.

Inoltre, fra l'altro ed a titolo esemplificativo, può:

- a) deliberare circa l'ammissione o l'esclusione dei soci;
- b) nominare consulenti ed esperti esterni;
- c) deliberare su tutte le operazioni inerenti allo scopo sociale, escluse quelle riservate all'assemblea, autorizzare i relativi impegni anche in forma cambiaria, nonché provvedere alla stipulazione di tutti gli atti e contratti occorrenti;
- d) stipulare e dare esecuzione alle convenzioni con le aziende di credito e con altri enti pubblici e privati, fornire garanzie e fidejussioni anche per la concessione di crediti, accettare donazioni, lasciti, elargizioni di associazioni e privati, contributi dello Stato e di altri enti pubblici;
- e) compiere ogni tipo di operazione finanziaria in euro o in valuta consentita dalla legge o specificatamente autorizzata, ponendo in essere tutti gli atti, nessuno escluso, necessari ed opportuni per il loro perfezionamento;
- f) conferire procure sia generali che speciali, ferma restando la facoltà attribuita al Presidente e al Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- g) fissare l'organico della società;
- h) assumere e licenziare il personale dipendente della società, nominare eventuali direttori, determinandone i compiti;
- i) deliberare circa il recesso e l'esclusione dei soci;
- l) fare acquisti, vendite, permutate di beni mobili, immobili e diritti reali, deliberare in materia di accensioni e cancel-

lazioni di iscrizioni e trascrizioni ipotecarie;-----
m) fissare la misura e le modalità di pagamento dei contribu-
ti e dei corrispettivi dovuti dagli associati per le rispet-
tive prestazioni richieste alla società;-----

n) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere ine-
renti all'attività sociale.-----

Ai sensi degli articoli 2519, primo comma, e 2365, secondo
comma, del codice civile alla competenza del Consiglio di Am-
ministrazione sono inoltre attribuite, con l'osservanza della
forma prevista dalla legge, le deliberazioni in materia di:--

- trasferimento della sede legale nell'ambito del territorio
di competenza della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia,
nonché di istituzione e soppressione di sedi secondarie;---

- la fusione, nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-
bis del codice civile;-----

- l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rap-
presentanza della società;-----

- gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative.-----

Art. 36 - PRESIDENTE-----

Il Presidente, o in caso di sua assenza o impedimento il Vice
Presidente, ha la rappresentanza legale del Consorzio e la
firma sociale di fronte ai terzi.-----

Spetta al Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento,
al Vice Presidente:-----

a) la rappresentanza negoziale del consorzio;-----

b) la rappresentanza in giudizio davanti a qualsiasi autorità
giudiziaria ed amministrativa in qualunque grado e giurisdiz-
ione, la nomina di difensore della società mediante il con-
ferimento delle relative procure anche speciali e generali
alle liti;-----

c) il conferimento di procure e deleghe agli amministratori e
dipendenti della società per il compimento di atti deliberati
dal consiglio di amministrazione ed altresì il conferimento e
la revoca della rappresentanza e della firma, nei limiti del-
la propria competenza, ai dipendenti della società mediante
procura generale o speciale;-----

d) la riscossione da pubbliche amministrazioni e da privati
di somme di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone
quietanza liberatoria.-----

Art. 37 - COLLEGIO SINDACALE-----

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e
due supplenti, eletti dall'assemblea tra persone iscritte nel
Registro dei revisori legali. Uno dei membri effettivi dovrà
essere scelto tra i nominativi, in possesso dei requisiti di
legge, designati dall'amministrazione regionale Friuli Vene-
zia Giulia .-----

Non possono essere nominati Sindaci, e se eletti decadono
dall'incarico, coloro che si trovino in situazioni di incom-
patibilità, ineleggibilità e/o decadenze previste dalla leg-
ge.-----

Il Collegio Sindacale ha i poteri ed esercita le funzioni ad esso attribuite dalla legge e relazione, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

I Sindaci durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

I compensi dei Sindaci sono determinati dall'Assemblea all'atto della nomina.

Art. 38 - REVISIONE LEGALE DEI CONTI

La revisione legale dei conti sul consorzio è esercitata da un revisore legale o da una società di revisione legale in conformità alla legge.

Qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 2409-bis, ultimo comma, del Codice Civile il controllo contabile potrà essere affidato al Collegio sindacale.

Art. 39 - DIRETTORE GENERALE

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Direttore Generale.

Il Direttore Generale, se nominato, gestisce, sorveglia e regola tutti le attività, i servizi e gli uffici della cooperativa ed è il capo del personale.

In particolare, egli cura l'esecuzione di tutte le deliberazioni dell'assemblea e del Consiglio di Amministrazione nonché la regolarità delle gestioni mutualistiche, commerciali, amministrative e finanziarie della cooperativa, in conformità con le decisioni assunte o con le direttive impartite dagli organi competenti.

Al Direttore Generale, con delibera del Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle forme di legge, potranno essere attribuiti ulteriori compiti e funzioni aggiuntive e potranno essere delegati poteri anche di rappresentanza.

Il Direttore Generale, se nominato, partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni dell'assemblea e del Consiglio di Amministrazione.

Art. 40 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

1. La società ed i soci sono obbligati a rimettere alla decisione di un arbitro la risoluzione di tutte le controversie intercorrenti tra la società ed i soci o tra essi, che comunque riguardino l'interpretazione o l'applicazione delle disposizioni statutarie, regolamentari o derivanti da deliberazioni adottate legalmente da organi societari competenti, fatta eccezione soltanto di quelle che non possono formare oggetto di compromesso. Rientrano nella competenza dell'arbitro, a titolo esemplificativo, le decisioni sulla legittimità del recesso, dell'esclusione e sulla determinazione della quota da rimborsare ai soci uscenti.

2. La nomina dell'arbitro è riservata al Presidente del Tribunale di Udine.

3. Il ricorso all'arbitro deve essere proposto, a pena di de-

cadenza, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell'atto che determina la controversia.

4. L'arbitro deciderà in via rituale secondo diritto, nel rispetto degli artt. 838 bis e seguenti del Codice di Procedura Civile.

TITOLO VI

SCIoglimento - LIQUIDAZIONE - VARIE

Art. 41 - SCIoglimento

L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori che provvederanno alla chiusura delle operazioni in corso e alla definizione di tutti i rapporti con i consorziati.

Art. 42 - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio, dedotto soltanto il capitale versato dai soci, i dividendi eventualmente maturati e quanto indicato al 2° comma del presente articolo, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui alla legge 31 gennaio 1992, n. 59 e successive modifiche ed integrazioni.

Le residue somme versate dai soci al "Fondo Rischi" e gli eventuali residui contributi ricevuti dall'Amministrazione Regionale, dallo Stato o da altro Ente Pubblico ad integrazione di detto fondo saranno destinati in conformità all'art. 4 della Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 6 luglio 1970, n. 25 e successive modificazioni ed integrazioni ovvero in conformità alle relative disposizioni legislative.

Art. 43 - ADESIONI

Il Consorzio aderisce simultaneamente all'Associazione Generale Cooperative Italiane (A.G.C.I.), alla Confederazione delle Cooperative Italiane (C.C.I.) e alla Lega Nazionale Cooperative e Mutue (L.N.C.e M.) tramite i loro organismi territoriali.

Art. 44 - CLAUSOLE MUTUALISTICHE

La cooperativa, nel rispetto della mutualità, senza finalità di lucro, è retta dai principi della mutualità prevalente previsti dagli articoli 2512, 2513 e 2514 del codice civile. Le seguenti clausole mutualistiche:

- a) divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori durante la vita della società e dopo il suo scioglimento;
- d) obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai

fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;

unitamente alle altre contenute nel presente statuto sociale, sono pertanto inderogabili e devono di fatto sempre essere osservate.

La soppressione delle clausole di cui al comma precedente e la modifica della presente clausola dovrà essere assunta con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria.

Art. 45 - DISPOSIZIONI FINALI

Il domicilio dei soci ordinari e sovventori, degli amministratori, dei sindaci e del soggetto, se nominato, che esercita il controllo contabile, per i rapporti con il Consorzio è quello che risulta dal relativo libro.

Ogni socio, ordinario e sovventore, nonché tutti gli amministratori, i sindaci ed il soggetto che esercita la revisione legale dovranno, sotto la loro personale responsabilità, notificare tempestivamente al Consorzio ogni variazione del proprio domicilio.

Tali variazioni dovranno essere trascritte sul relativo libro a cura del Consiglio di amministrazione.

Ai fini della convocazione degli organi sociali, per domicilio s'intende anche il numero d'utenza telefonica del facsimile o l'indirizzo di posta elettronica comunicato alla società e risultante dai libri sociali.

Per quanto non è disposto dal presente statuto valgono le norme del vigente Codice Civile e delle leggi speciali sulle società cooperative nonché le disposizioni in materia di società per azioni in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.





